

# COMUNE DI PAGANI

(Provincia di Salerno)



## EMERGENZA COVID-19 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

### Richiamati

- l'art. 51, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che attribuisce al Sindaco i compiti di manutenzione, ordine e vigilanza dei cimiteri;
- l'art. 50, comma 7, del Dlgs n. 267/2000, il quale stabilisce che: *“Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. (comma così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera a), legge n. 48 del 2017)”* ;

### Considerato che

- a seguito dell'emergenza epidemiologica il cimitero comunale è stato chiuso al pubblico, limitando gli ingressi ai soli congiunti stretti durante le operazioni di tumulazione e/o inumazione dei feretri;

### Preso atto che

- a partire da oggi è scattata la FASE 2 che prevede la possibilità di aprire alcune attività nel rispetto delle regole sancite con i decreti ministeriali ed in particolare :
  - a) indossare mascherina e guanti;
  - b) mantenere la distanza minima di mt 1,50
  - c) evitare assembramenti tra più persone
- tenuto conto delle esigenze dei cittadini che hanno manifestato a più riprese la volontà di poter accedere a quello che è il luogo di culto per antonomasia;

### Ritenuto che

- per tutta la FASE 2 ed in attesa che il Governo emani dispositivi che consentano maggiori libertà nei luoghi soggetti ad affollamento, sia opportuno limitare le presenze dei visitatori contingendo l'accesso all'interno del cimitero ad un numero max di 40 persone per volta;

#### Ritenuto altresì

- opportuno limitare, durante il primo periodo di apertura del cimitero, gli accessi solo al mattino dalle ore 8,00 alle ore 13,00, fino a nuove disposizioni;

#### Tanto premesso,

### DISPONE

1. a partire da mercoledì prossimo il cimitero comunale di Via Leopardi è aperto ai visitatori ed agli operatori edili che effettuano interventi programmati ed autorizzati;
2. stabilire come orario di apertura dalle ore 8,00 alle ore 13,00 di tutti i giorni, compresi sabati e domeniche; l'accesso sarà consentito fino a 15 minuti prima della chiusura ed il pubblico dovrà essere avvisato della chiusura 15 minuti prima della stessa;
3. stabilire altresì che gli accessi dovranno avvenire nel rispetto dell'indice max di affollamento fissato in 40 (quaranta) persone alla volta;
4. stabilire che l'esecuzione di qualsiasi tipo di lavorazione edile sui manufatti cimiteriali debba avvenire nel rigoroso rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro siglato il 24 marzo 2020 recante linee guida per l'intero settore edile.

### DISPONE INOLTRE

5. che gli agenti di polizia locale e le altre forze dell'Ordine vigilino sul rispetto delle prescrizioni di cui innanzi, e che eventuali violazioni siano punite con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di legge, qualora il fatto non costituisca reato;
6. che il presente provvedimento sia portato a conoscenza della cittadinanza mediante:
  - affissione all'Albo Pretorio del Comune;
  - affissione in idoneo spazio nel cimitero;
  - pubblicazione sul sito internet del Comune.

Il presente dispositivo ha validità temporale limitata e potrà essere modificato o revocato solo con specifico provvedimento del Commissario Straordinario.

Copia del presente provvedimento viene altresì inviata :

Al Comando di Polizia Municipale  
Alla Locale Tenenza dei Carabinieri

Pagani , lì 04.05.2020.



Il Commissario Delegato  
**Dr Sergio Rivetti**